

**PORTOGALLO****Tribunale costituzionale, *acórdãos* n. 196/2024, del 12 marzo, e n. 338/2024, del 23 aprile, sull'illegittimità dell'applicazione della *Contribuição Extraordinária Sobre o Setor Energético* alle aziende del petrolio e delle energie rinnovabili**

05/06/2024

L'[art. 228](#) della legge n. 83-C/2013<sup>1</sup>, del 31 dicembre, che approva il bilancio dello Stato per l'anno 2014, ha istituito la *Contribuição Extraordinária Sobre o Setor Energético* (la c.d. CESE) per finanziare dei meccanismi che promuovano la sostenibilità sistemica del settore energetico, attraverso la creazione di un fondo volto a contribuire alla riduzione del debito tariffario del Sistema elettrico nazionale e al finanziamento delle politiche sociali e ambientali nel settore energetico.

La CESE era stata introdotta nel quadro del programma internazionale di salvataggio della Troika (Ue, Fmi e Bce) ed era stata concepita inizialmente come una misura temporanea, ma, nella prassi, è diventata permanente<sup>2</sup>. Nonostante il programma di salvataggio sia concluso da dieci anni, la CESE è stata oggetto di proroga da parte di ogni legge di bilancio e la sua disciplina è stata novellata in tre occasioni (negli anni 2015, 2016 e 2018)<sup>3</sup>.

Con l'[acórdão n. 196/2024](#), emanato nell'ambito del controllo concreto della costituzionalità, il Tribunale costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'[art. 2, par. k](#), CESE, come novellato dall'[art. 313](#) della legge n. 71/2018, del 31 dicembre, recante il bilancio per l'anno 2019.

La controversia riguardava l'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della CESE alle aziende individuali e collettive che formano parte del settore energetico nazionale, con domicilio fiscale, sede, direzione o stabilimento in Portogallo, del settore del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi. Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l'estensione non aveva alcun nesso con la finalità della CESE, poiché il debito tariffario del settore elettrico nazionale non è stato causato dal settore petrolifero. Infatti, il «contributo straordinario» presuppone l'esistenza di una responsabilità intrinseca del gruppo cui si associa<sup>4</sup>.

L'[acórdão n. 338/2024](#) ha dichiarato, *mutatis mutandis*, l'illegittimità dell'applicazione della CESE alle imprese del settore delle energie rinnovabili.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>1</sup> L'art. 228 si suddivide in tredici articoli cc.dd. CESE.

<sup>2</sup> V. *CESE mantém-se pelo 11º ano consecutivo e vai render 125 milhões em 2024*, in *Jornal de Negócios*, del 10/10/2023, e *Dez anos do adeus à troika: "enormes", "extraordinários" ou "adicionais", muitos impostos vieram para ficar*, in *Expresso*, del 16/05/2024.

<sup>3</sup> Sull'evoluzione della disciplina e sui problemi di legittimità della CESE, v. D. PINA CHIQUELHO, *A Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético: a extrafiscalidade, a técnica e as querelas constitucionais – um ponto de situação (e de vista)*, in *Julgar Online*, del 03/04/2023.

<sup>4</sup> L'[acórdão n. 101/2023](#), del 16 marzo, aveva dichiarato l'illegittimità dell'applicazione della CESE alle imprese concessionarie di attività di trasporto, distribuzione o immagazzinamento sotterraneo di gas naturale.